II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1980

che fissa le modalità del controllo cui è subordinata la qualifica « ufficialmente indenne da brucellosi » degli allevamenti bovini in alcune regioni della Repubblica federale di Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(80/775/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 80/219/CEE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 13,

considerando che in talune regioni tra loro contigue della Repubblica federale di Germania più del 99,8 % degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 64/432/CEE, ed è conforme, da almeno dieci anni, ai requisiti prescritti per tale qualifica ; che da almeno tre anni non si è constatato in queste regioni nessun caso di aborto dovuto ad infezione brucellare ;

considerando che, per il mantenimento di codesta qualifica, è opportuno stabilire misure di controllo, atte a garantire che tale qualifica è effettiva e conforme alla particolare situazione sanitaria degli allevamenti bovini in talune regioni della Repubblica federale di Germania ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per poter conservare la qualifica « ufficialmente indenne da brucellosi », gli allevamenti bovini nei Länder Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Assia, Saar, Baviera, Baden-Württemberg, Amburgo e Brema, nonché nei Regierungsbezirken Münster, Detmold ed a Berlino (ovest), devono soddisfare alle condizioni stabilite nell'allegato A, parte seconda, sezione A, n. 1, della predetta direttiva 64/432/CEE, con le due modifiche che seguono :

— le condizioni stabilite alla lettera c), punto ii), di detto allegato possono applicarsi a tutti i bovini d'età superiore a 24 mesi ;
— i controlli annui di cui alla lettera c), punto ii), di detto allegato possono essere effettuati ogni tre anni.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 25.